

Oggetto: Nomina difensore abilitato per ricorso in Commissione Tributaria Regionale da parte della Soc. Coop. Vinicola Bombese a r. l. Avvisi di liquidazioni ICI anno 1997 e 1998.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Ufficio Tributi a seguito di controlli effettuati sulle denunce ICI relativi agli anni 1997 e 1998 ha provveduto a notificare alla Soc. Coop. Vinicola Bombese Avviso di liquidazione dell'imposta relativo al periodo in oggetto;

Considerato che a seguito di tali provvedimenti la Soc. Coop. ha prodotto ricorso avverso gli stessi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti in data 15/02/2002;

Che a seguito di tale ricorso la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti con sentenza 329 e 330 del 14/11/2003 ha ritenuto infondato e pertanto ha rigettato i ricorsi avanzati dalla suddetta Cooperativa;

Visti gli appelli presentati dalla Soc. Coop. Vinicola Bombese a r. l. presso la Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n.329 e 330 del 14/11/2003 depositate in segreteria il 21/11/2003 relativa all'ICI anno d'imposta 1997 e 1998 – Ricorso n.324/02 RGR e n.325/02 RGR;

Ritenute infondate le ragioni adottate dal ricorrente a fondamento del ricorso;

Ravvisata l'opportunità che il Comune costituisca in giudizio per resistere all'istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali;

Ritenuto pertanto di avvalersi di una qualificata assistenza tecnica per la costituzione di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 31/12/92, n.546;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto la recente sentenza della Corte di Cassazione del 26/02/2003 n.2878 con la quale è stato ribadito che la rappresentanza in giudizio può essere assunta solo dal legale rappresentate dell'Ente e quindi dal Sindaco;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'assistenza tecnica al Sindaco all'Associazione tra EE. LL. Comuni capofila Atessa, di cui questo Ente fa parte;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dall'art.49 del TUEL 267/00;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal presidente;

D E L I B E R A

1. Prendere atto del ricorso prodotto dalla Soc. Coop. Vinicola Bombese a r. l. con sede in Bomba alla Fraz. Vallecupa.
2. Autorizzare la costituzione del Comune in giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria Regionale dell'Aquila avverso gli appelli presentati dalla Soc. Coop. Vinicola Bombese a r. l. presso la Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n.329 e 330 del 14/11/2003 depositate in segreteria il 21/11/2003 relativa all'ICI anno d'imposta 1997 e 1998 – Ricorso n.324/02 RGR e n.325/02 RGR;
3. Prendere atto che ai sensi dell'art.50 comma 2 del TUEL 267/2000 la rappresentanza processuale compete al Sindaco.

4. Di affidare l'assistenza tecnica, a fornire le controdeduzioni in materia presso la Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila all'Associazione tra EE. LL. per l'attuazione del PTO Sangro-Aventino, Comune di Atessa capofila, nell'intesa che il costo del servizio risulta determinato secondo le disposizioni di leggi e del CCNL.
5. Il responsabile del servizio provvederà a dare esecuzione alla presente.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.